



COMUNE DI AGNADELLO

Provincia di Cremona

COPIA

Deliberazione C.C. n°	10	del	21-04-2023
<i>Adunanza Straordinaria di Prima convocazione</i>			

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, presso il Centro Civico.

Previo l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Consigliere	Presenti/Assenti	
1.	Samarati Stefano	P	
2.	Parisciani Cesare	P	
3.	Rovida Giuseppe Carlo	P	
4.	Magurno Jessica	P	
5.	Bocanegra Diaz Marcelina	P	
6.	Costa Arturo	P	
7.	Madonini Bruno Emilio	A	
8.	Ghillini Alessandro	P	
9.	Battisti Valentina	P	
10.	Calderara Giovanni Luigi	P	
11.	Zanotti Deborah	P	
12.	Razza Vito	P	
13.	Ogliari Chiara Luisa	P	
TOTALE		12	1

Partecipa il Segretario Comunale ALESIO MASSIMILIANO.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Samarati Stefano**, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra il punto.

Il capogruppo consiliare di Minoranza Calderara legge intervento, che allega.

Il Sindaco effettua talune precisazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28/6/2021.

PREMESSO che, con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

In particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:

- al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 il quale stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- il comma 5-*quinquies* dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. *“Milleproroghe 2022”*), conv. con Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

RICORDATO:

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, dispone che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- inoltre, che la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'ARERA, tra le altre, le funzioni di: - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. b); - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*.

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 3/8/2021 con la quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- n. 68/2022/R/rif del 22/2/2022 con la quale si approvano i parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione 614/2021/R/com;

DATO ATTO che, con deliberazione C.C. n. 14 del 29/4/2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo ai costi del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, sulla base delle indicazioni fornite dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

VISTI gli allegati “A” e “B”, riportanti il prospetto sinottico delle tariffe rispettivamente previste per le Utenze Domestiche (UD) e per le Utenze Non Domestiche (UND);

VISTO l'art. 24 del nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, che in tema di *“Ulteriori riduzioni ed esenzioni?”* dispone:

“1. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle tariffe annuali, può decidere i criteri per ulteriori riduzioni ed esenzioni, a sostegno di:

- a. Nuclei famigliari economicamente disagiati;*
- b. Nuclei famigliari in cui siano presenti portatori di handicap;*
- c. Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;*
- d. Attività produttive e/o commerciali colpite da crisi economica generalizzata o settoriale;*
- e. Altre situazioni di indubbia valenza sociale presenti ed operanti sul territorio comunale;*

2. Le riduzioni ed esenzioni deliberate ed elencate al comma precedente, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 L. n. 147/2013 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (comma 660 L. 147/2013).

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio delle agevolazioni, di cui al comma precedente e le casistiche per l'accesso. La stessa delibera può demandare ad un successivo atto della Giunta la definizione dei dettagli tecnico-organizzativi per il riconoscimento delle riduzioni. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ritiene di avere diritto a dette agevolazioni deve presentare formale domanda secondo i tempi e le modalità previsti dai provvedimenti attuativi, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune. Non sono riconoscibili riduzioni relative ad anni pregressi.

6. Le riduzioni sono applicate a congruaggio mediante ricalcolo della rata di saldo, o anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

7. Le riduzioni o esenzioni, una volta concesse competono, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste, ma provvedendo, nei casi in cui l'agevolazione dipenda dai dati reddituali, ad aggiornare i dati ISEE. Quando queste vengono a cessare, la tassazione ordinaria decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni?”

RICORDATO che:

- il Comune di Agnadello si situa in un territorio particolarmente colpito negli esercizi 2020, 2021 e 2022 dagli effetti dell'epidemia di COVID-19 e, per questo motivo, è stato ricompreso tra i destinatari dei benefici economici attribuiti con l'art. 112 del D.L. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), in quanto Comune della provincia di Cremona. Tali contributi sono stati assegnati specificamente per *"interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19"*, tra i quali rientrano a pieno titolo le agevolazioni tributarie;
- con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, erano state riconosciute agevolazioni generalizzate solo per l'anno 2021 in favore sia delle Utenze Domestiche (con una riduzione del 11% su quote fisse e variabili) che delle Utenze Non Domestiche (riduzione del 30% su quote fisse e variabili per tutte le attività economiche – tranne quelle che non avevano sofferto di alcuna chiusura - e del 100% in riferimento ad attività economiche particolarmente colpite da provvedimenti emergenziali);
- che delle risorse assegnate a vario titolo per far fronte all'emergenza pandemica, sono stati utilizzati anche per il 2022 per le stesse finalità per le quali erano stati attribuiti.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno anche per il 2023 prevedere una quota per il finanziamento delle agevolazioni previste dall'art. 24 del Regolamento, nel limite di complessivi € 10.000,00 che trovano, a differenza dagli anni scorsi, copertura nelle disponibilità delle risorse comunali.

CONSIDERATO che è opportuno demandare ad un successivo atto della Giunta Comunale la definizione dei dettagli tecnico-organizzativi per il riconoscimento delle riduzioni e/o esenzioni.

VISTO l'art. 29, comma 6 del nuovo Regolamento TARI secondo cui

"Il numero delle rate, che comunque non possono essere meno di due, e le scadenze di pagamento sono deliberate dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe annuali. In mancanza di tale previsione nella deliberazione, il numero delle rate è stabilito nel numero di tre e le scadenze sono previste per il 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre".

RITENUTO di confermare le scadenze regolamentari per l'anno 2023, secondo il calendario che segue:

- 1° rata: scadenza il 30/6/2023;
- 2° rata: scadenza il 30/9/2023;
- 3° rata a saldo: scadenza il 30/12/2023;

PRECISATO che il versamento del tributo, già a partire dall'anno 2022, deve essere effettuato **esclusivamente tramite avviso di pagamento PagoPA** e non più con il modello di pagamento F24.

DATO ATTO che:

- l'art. 15 del D. L. 30/4/2019, n. 34, convertito dalla L. 28/6/2019, n. 58, ha previsto che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 15-ter, D.L. citato, ha previsto che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*.

VISTI i pareri tecnici e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dell'Area Tributi e dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

EFFETTUATA la Votazione:

con Voti favorevoli n. 8, astenuti 0, contrari 4 (Calderara Giovanni, Ogliari Chiara Luisa, Razza Vito, Zanolli Deborah), su n° 12 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che tutto quanto è riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe TARI per il servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2023, secondo le tariffe illustrate negli allegati “*A – UtENZE Domestiche*” e “*B – UtENZE Non Domestiche*”
3. Di stabilire in **€ 10.000,00** il limite massimo per la concessione di riduzioni e esenzioni, ai sensi dell'art. 24, 3° comma del Regolamento.
4. Di stabilire che tali agevolazioni saranno applicabili in favore di tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche previste dall'art. 24 del Regolamento.
5. Di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei dettagli tecnico-organizzativi per il riconoscimento delle riduzioni.
6. Di dare mandato al Responsabile competente ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, l'adozione dei necessari provvedimenti sia relativi alle variazioni da adottare sugli stanziamenti necessari per dare copertura alle agevolazioni riconosciute, sia per l'invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze delle rate che vengono previste secondo il seguente calendario:
 - 1° rata: scadenza il **30/6/2023;**
 - 2° rata: scadenza il **30/9/2023;**
 - 3° rata a saldo: scadenza il **30/12/2023.**
7. Di disporre che il versamento del tributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento PagoPA;
8. Di disporre, a cura del Responsabile competente, la pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 15, D. L. 30/4/2019, n. 34, convertito dalla L. 28/6/2019, n. 58.

Inoltre,

con voti favorevoli 8, astenuti 0, contrari 4 (Calderara Giovanni, Ogliari Chiara Luisa, Razza Vito, Zanolli Deborah), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE

(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Agnadello, lì 18-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Samarati Stefano

PARERE

(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Favorevole

Agnadello, lì 18-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Marzagalli Dott. Corrado

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Samarati Stefano)

Timbro
dell'Ente

Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ALESIO MASSIMILIANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Timbro dell'Ente

Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ALESIO MASSIMILIANO)

Agnadello, li 29-04-2023

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Timbro dell'Ente

Il Dipendente Incaricato

Agnadello, li
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D. Lgs. 267 del 18/8/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diventa esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del citato D. Lgs. 267/2000, una volta decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Timbro dell'Ente

Il Segretario Comunale
ALESIO MASSIMILIANO

Agnadello, li
.....